Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 6 settembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1962, n. **1319**.

Determinazione in 5566 del numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica alla data del 1° ottobre 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Il numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica alla data del 1° ottobre 1960, è determinato in cinquemilacinquecentosessantasei.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. **1320**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in località Franchetto del comune di Castel di Iudica (Catania).

N. 1320. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 4 ottobre 1960, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1962, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi in località Franchetto del comune di Castel di Iudica (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. **1321**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in località Brussa del comune di Caorle (Venezia).

N. 1321. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 15 settembre 1961, integrato con dichiarazione dell'8 gennaio 1962, relativo all'erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in località Brussa del comune di Caorle (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1322.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Quirico a Monternano, comune di Castellina in Chianti con la parrocchia di Santa Maria Assunta a Talciona, comune di Poggibonsi (Siena).

N. 1322. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 25 gennaio 1962, relativo all'unione temporanea, nella forma « æquo pricipaliter », della parrocchia di San Quirico a Monternano, comune di Castellina in Chianti con la parrocchia di Santa Maria Assunta a Talciona, comune di Poggibonsi (Siena).

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 63. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1323.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bonaventura Vescovo e Dottore nel comune di Anzio (Roma).

N. 1323. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 20 aprile 1961 integrato con altro decreto e due dichiarazioni del 24 stesso mese ed anno, relativo all'erezione della parrocchia di San Bonaventura Vescovo e Dottore nel comune di Anzio (Roma), ed è stato istituito un ufficio coadiutoriale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 60. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1962.

Rinnovo dei contributi del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1925, n. 257, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Perugia un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopo idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto Presidenziale 14 ottobre 1958, numero 3252, con il quale il detto Consorzio venne ulteriormente rinnovato sino a tutto l'esercizio finanziario 1960-61;

Vista la deliberazione n. 521 in data 13 dicembre 1961 del Consiglio provinciale di Perugia con la quale se ne propone il rinnovo per anni quattro con il contributo annuo, da parte della Provincia, di L. 2.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Perugia costituito con regio decreto 25 febbraio 1925, n. 247, è rinnovato per anni quattro a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 con l'annuo contributo statale di L. 2.000.000 (duemilioni) ed altrettante a carico dell'Amministrazione provinciale di Perugia.

Detto contributo sarà prelevato sul cap. 92 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1962

SEGNI

Rumor

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1962
Registro n. 1, foglio n. 154

(5036)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1962.

Classificazione del porto di Oristano nella terza classe della seconda categoria dei porti nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della legge predetta;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Considerato che il porto di Oristano in località Torre Grande ha superato negli anni 1953, 1954 e 1955 le diecimila tonnellate annue di merci imbarcate e sbarcate, come risulta dai prospetti del Ministero della marina mercantile e dell'Istituto centrale di statistica e che, pertanto, ha i requisiti necessari per la sua classificazione nella 3ª classe della 2ª categoria dei porti nazionali;

Vista la relazione 14 luglio 1960, con la quale l'Ufficio del genio civile per le Opere marittime di Cagliari, disposti gli accertamenti opportuni, ha determinato quali Enti locali debbano essere chiamati a contribuire nelle spese per il porto di Oristano;

Visto l'elenco di tali Enti locali ed il piano di riparto fra di essi delle quote di concorso in dette spese;

Considerato che i comuni di Asuni, Nureci, Sorgono e Usellus non hanno accettato nè detto piano di riparto nè la quota di concorso ad essi attribuita;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, con voto 20 ottobre 1960, n. 1980, ha espresso, fra l'altro, il parere che debbano essere integralmente respinte le opposizioni prodotte da parte dei sunnominati Comuni;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Decreta:

Il porto di Oristano, in località Torre Grande, è inscritto nella terza classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e, respinte le opposizioni prodotte dai comuni di Asuni, Nureci, Sorgono ed Usellus, è approvato l'elenco degli Enti locali interessati chiamati a contribuire nelle spese del porto in parola con le quote di contributo da ciascuno di essi dovute.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1962.

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1962
Registro n. 29, foglio n. 81

PORTO DI ORISTANO

Classificazione nella 3ª classe della 2ª categoria

Elenco dei Comuni interessati nel commercio del porto con l'indicazione delle aliquote di concorso nelle relative spese

ENTI LOCALI	Aliquota di concorso lire
Provincia di Cagliari	1.000
Comuni della provincia di Cagliari:	
Abbasanta	3,97
Aidomaggiore	3,31
Ales	4,52
Allai	0,39
Arborea	1,63
Ardauli	1,54
Assolo	1,83
Asuni	0,84
Baratili S. Pietro	5,08
Bauladu	4,46
Bonarcado	0,44
Cabras	266,65
Fordongianus	0,96
Ghilarza	6,05
Marrubiu	6,63
Masullas	4,68
Milis	8,33
Mogorella	1,22
Mogoro	9,13
Morgongiori	0,75
Narbolia	5,20
Neoneli	1,79
Norbello	3,89
Nughedu S. Vittoria	1,14
Nurachi	8,62
Nureci	1,30
Ollastra Simaxis	2,80
Oristano	509,69
Pau	0,39
Paulilatino	8,07
Riola Sardo	6,38
Ruinas	1,23
Samugheo	4,37
S. Antonio Ruinas	1,57
S. Giusta	0,45
S. Nicolò d'Arcidano	6,88
S. Vero Milis	9,84
Sedilo	5,34
Seneghe	2,33
Senis	1,80
Siamaggiore	5,01
Simaxis	7,39
Solarussa	10,71
Sorradile	1,12
Terralba	22,64
Tramatza	4,66
Ula Tirso	1,25
Uras	7,11
Usellus	3,74
Villanova Truschedu	1,39
Villaurbana	13,47
Zeddiani	3,42
Zerfaliu	1,92
TOTALE	999,32
Comuni della provincia di Nuoro:	
Ortueri	0,23
Sorgono	0,45
TOTALE GENERALE	1.000,00

Visto:
Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(5119)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Forlì e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Forlimpopoli-Carpinello: dal capoluogo di Forlimpopoli al bivio con la

strada statale n. 254 presso la frazione di Carpinello al confine con la provincia di Ravenna in località Castellaccio km. 2,805

2) Rimini-San Marino: dal bivio con la circonvallazione ovest di Rimini per palazzo Serpieri, Santa Cristina al bivio con la strada provinciale n. 32 San Marino » 16,300

3) Ruffio: dal bivio con la strada statale n. 9 in località Cà Missiroli all'innesto strada provinciale n. 33 Gatteo presso Aereoporto » 13,900

4) Malmissole: dal capoluogo di Forlì passando per Malmissole al confine con la provincia di Ravenna presso località San Pietro in Trento » 9,650

5) Monda: dal bivio con la strada statale n. 9-*ter* in località San Martino in Strada al bivio con la strada provinciale n. 4 in località Para » 5,300

6) Pontaccio Macello: dal bivio con la strada provinciale n. 14 San Arcangelo alla progressiva km. 4,000 al bivio con la strada provinciale n. 13 Uso alla progressiva km. 3,000 » 1.899

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 17 giugno 1960;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Forlì in data 28 giugno 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 sono classificate provinciali le sei strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(4897)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1962.

Ricostituzione della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1950, concernente l'organizzazione del servizio del collocamento per i lavoratori dello spettacolo modificato con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1956;

Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, che stabilisce la durata — due anni — e la composizione della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, che istituisce il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1960, con il quale si è provveduto alla rinnovazione della predetta Commissione consultiva;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa, in seguito alla scadenza del biennio della sua durata;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti dall'Amministrazione in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della loro rappresentatività;

Considerato il riparto della rappresentanza di categoria prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, e successiva modifica;

Viste le designazioni pervenute all'Amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo è ricostituita per il biennio 1962-63.

La Commissione è composta come segue:

Altarelli dott Angelo, direttore generale del Collocamento della manodopera;

Natale dott Luigi, in rappresentanza del direttore generale dello Spettacolo;

Sani dott. Piero, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Chelazzi dott. Tito, designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

Valignani dott. Achille, membro effettivo, in rappresentanza dell'Associazione Industrie Cinematografiche ed Affini (A.N.I.C.A.);

Menzinger avv. Carlo, membro supplente, in rappresentanza dell'Associazione Industrie Cinematografiche ed Affini (A.N.I.C.A.);

Cantelli avv. Antonio, membro effettivo, in rappresentanza dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.);

Zingoni dott. Giancarlo, membro supplente, in rappresentanza dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.);

Bertolacci Giorgio, membro effettivo, in rappresentanza della Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo (F.U.L.S.);

Fenocchi Emilio, membro supplente, in rappresentanza della Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo (F.U.L.S.);

Ravenna Gino, membro effettivo, in rappresentanza della Federazione Autonoma Lavoratori dello Spettacolo (F.I.A.L.S.);

Dàdò Pio, membro supplente, in rappresentanza della Federazione Autonoma Lavoratori dello Spettacolo (F.I.A.L.S.);

Troisi Osvaldo, membro effettivo, in rappresentanza della Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo (F.I.L.S.);

Motta Tullio, membro supplente, in rappresentanza della Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo (F.I.L.S.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1962
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 158

(5041)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1962.

Proroga del termine per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1962.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1962, numero 26(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33 del 6 febbraio 1962, relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica per il 1962;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dal suddetto decreto ministeriale 19 gennaio 1962;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 19 gennaio 1962, n. 26(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33 del 6 febbraio 1962, per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1962, è prorogato al 31 dicembre 1962.

Roma, addì 26 luglio 1962

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1962
Registro n. 87 bilancio Trasporti, foglio n. 335. — BONOMI

(5132)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Inclusione del « Yachting Club Santo Stefano » di Porto Santo Stefano (Grosseto) nell'elenco delle Associazioni nautiche di cui ai decreti ministeriali 16 aprile 1954, 2 luglio 1956, 20 ottobre 1958, 6 marzo 1961 e 17 maggio 1961.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 213 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 402, 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1954 relativo ai programmi di esame ed alla composizione delle Commissioni esaminatrici per il conferimento delle abilitazioni riguardanti il naviglio da diporto;

Visti i propri decreti 16 aprile 1954, 2 luglio 1956, 20 ottobre 1958, 6 marzo 1961 e 17 maggio 1961, concernenti le Associazioni nautiche autorizzate a rilasciare ai propri soci le abilitazioni al comando ed alla condotta del motore delle navi da diporto;

Visto il foglio in data 24 luglio 1962 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Decreta:

Articolo unico.

Su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alle Associazioni nautiche di cui ai decreti ministeriali 16 aprile 1954, 2 luglio 1956, 20 ottobre 1958, 6 marzo 1961 e 17 maggio 1961, è aggiunta la seguente, inquadrata nell'Unione Società Veliche Italiane: Yachting Club Santo Stefano - Porto Santo Stefano (Grosseto).

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro: MACRELLI

(4852)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Maggiorazione della indennità giornaliera di malattia da corrispondersi ai dipendenti da laboratori di pasticceria rientranti nell'ambito del contratto nazionale di lavoro 8 marzo 1961 e fissazione della misura dell'aliquota aggiuntiva di contributo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, allegato 1 tabella *A*, sul trattamento di malattia ai lavoratori del commercio;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1957, relativo all'approvazione del contributo aggiuntivo dello 0,77 % delle retribuzioni imponibili dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dalle aziende esercenti pubblici esercizi in relazione all'aumento della misura dell'indennità di malattia a favore dei loro dipendenti;

Visto il contratto nazionale di lavoro 8 marzo 1961 per i lavoratori dipendenti da aziende laboratori di pasticceria annessi o meno a pubblici esercizi;

Visto l'accordo stipulato in data 8 marzo 1961 tra la Federazione italiana pubblici esercizi, con la partecipazione del Sindacato nazionale della produzione dolciaria artigiana, aderente alla Federazione stessa, e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, con il quale, si è convenuto di concedere ai lavoratori dipendenti da laboratori di pasticceria, rientranti nell'ambito del surrichiamato contratto nazionale, un trattamento economico integrativo in caso di malattia nella misura dell'80 % della retribuzione globale percepita dai lavoratori;

Vista la deliberazione adottata in data 5 luglio 1961 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con la quale si è stabilito nei confronti dei dipendenti da laboratori di pasticceria rientranti nell'ambito del contratto nazionale di lavoro 8 marzo 1961, l'aumento, nella misura del 30 % della retribuzione media globale giornaliera percepita, del trattamento economico di malattia corrisposto dall'Istituto stesso, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 1° febbraio 1957, con il conseguente aumento, nella misura dello 0,77 per cento delle retribuzioni imponibili, del contributo dovuto per l'assicurazione di malattia;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata in data 5 luglio 1961 dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, allegato 1, tabella *A*;

Visto il contratto nazionale di lavoro 8 marzo 1961 per i lavoratori dipendenti da aziende laboratori di pasticceria annessi o meno a pubblici esercizi;

Visto l'accordo stipulato in data 8 marzo 1961 tra la Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.), con la partecipazione del Sindacato nazionale della produzione dolciaria artigiana, aderente alla Federazione stessa, e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, con il quale, per volontà espressa dalle parti, si è convenuto di concedere ai lavoratori dipendenti da laboratori di pasticceria, rientranti nell'ambito del surrichiamato contratto nazionale, un trattamento economico integrativo in caso di malattia sino a raggiungere l'80 % della retribuzione globale percepita dai lavoratori;

Vista la propria deliberazione del 21 luglio 1956 concernente la maggiorazione dal 50% all'80% dell'indennità giornaliera di malattia da corrispondersi ai dipendenti da pubblici esercizi;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1957 relativo alla approvazione del contributo aggiuntivo dovuto all'I.N.A.M. dalle aziende esercizi pubblici esercizi in relazione all'aumento della misura dell'indennità di malattia;

Vista la richiesta formulata in data 29 aprile 1961 dalla Federazione italiana pubblici esercizi;

Delibera:

1. L'aumento, nella misura del 30% della retribuzione media globale giornaliera percepita, del trattamento economico di malattia corrisposto dall'I.N.A.M. ai dipendenti dalle aziende esercenti pubblici esercizi previsto dal decreto ministeriale 1° febbraio 1957, è esteso, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal decreto stesso, ai dipendenti da laboratori di pasticceria rientranti nell'ambito del contratto nazionale di lavoro 8 marzo 1961. Nella misura percentuale complessiva, pari all'80% della retribuzione media giornaliera percepita, è compreso il rateo di gratifica natalizia;

2. A copertura del maggior onere derivante all'I.N.A.M., le aziende interessate al presente provvedimento dovranno versare all'I.N.A.M. medesimo un'aliquota contributiva in aggiunta a quella stabilita dalla tabella *B* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 — maggiorata dello 0,40% in forza della legge 4 agosto 1955, numero 692, e dello 0,90% per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870 — pari allo 0,77% della retribuzione imponibile. Detta aliquota contributiva supplementare dovrà essere approvata con proprio decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e ciò ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, numero 1304, allegato I, tabella *A*;

3. L'aliquota di cui al punto 2 è determinata in via provvisoria per l'anno 1961 e sarà soggetta a conguaglio entro il 30 aprile 1962 in relazione all'effettivo onere che risulterà essere stato sostenuto dall'I.N.A.M. per la corresponsione dell'integrazione del trattamento economico di malattia ai lavoratori in questione durante il 1961;

4. la presente delibera troverà applicazione, a tutti gli effetti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al punto 2.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(4849)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1962.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano;

1) Tariffa 26-*C*, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita, complementare alle forme di tipo misto;

2) Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento della rendita vitalizia differita ed eventuali variazioni del valore monetario avvenuto nel periodo di differimento, da applicare alle tariffe in forma ordinaria attualmente in vigore.

Roma, addì 9 agosto 1962

(4830) p. *Il Ministro*: GASPARI

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1962.

Determinazione del prezzo di vendita delle banane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, sulla istituzione del monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 809, ed il regio decreto-legge 30 dicembre 1928, n. 2086;

Visto il regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880, che approva il regolamento per i servizi ed il personale dell'Azienda monopolio banane;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1955, registro n. 11 Finanze, foglio n. 176, col quale, a partire dal 1° luglio 1955, il prezzo massimo di vendita delle banane al pubblico è stato fissato in lire 400 al chilogrammo netto;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1961, registro n. 4 Finanze, foglio n. 135, col quale, a partire dal 1° gennaio 1961, il prezzo massimo di vendita delle banane al pubblico è stato fissato in lire 400 al chilogrammo netto;

Considerata l'opportunità di ridurre i prezzi massimi di vendita delle banane al pubblico;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Azienda monopolio banane in data 12 luglio 1962;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 13 agosto 1962 il prezzo massimo di vendita delle banane dal dettagliante al pubblico è fissato in lire 350 (trecentocinquanta) al chilogrammo netto.

E' in facoltà del dettagliante di effettuare la vendita a numero, purchè il prezzo sia commisurato a quello massimo a peso.

Nelle stazioni ferroviarie e di autolinee e negli aeroporti è consentita un maggiorazione sul detto prezzo al dettaglio, nella misura che sarà stabilita dall'Azienda monopolio banane.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza il prezzo massimo di cessione delle banane dal concessionario di vendita al dettagliante, per merce matura e per quantitativi minimi di un casco, è fissato in lire 272 (duecentosettantadue) al chilogrammo netto ed il prezzo massimo di cessione delle banane dalla Azienda monopolio banane ai concessionari di vendita, è fissato in lire 223 (duecentoventitre) al chilogrammo netto, fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto interministeriale 25 maggio 1955.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 55. — NARDIZZI

(5158)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1962.

Norme relative all'ammontare, alla ripartizione, alle condizioni e alle modalità di conferimento delle borse di studio annuali o pluriennali, di cui all'art. 38 della legge 23 luglio 1962, n. 1073.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, col quale è stabilito lo stanziamento della somma di L. 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, 1964-65, allo scopo di consentire, mediante l'assegnazione di borse di studio, ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli, il compimento degli studi nelle scuole d'istruzione secondaria e artistica statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;

Considerata la necessità di stabilire con proprio decreto, secondo quanto previsto dal terzo comma del citato art. 38, l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalità di conferimento delle predette borse annuali o pluriennali;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 6.000 milioni a disposizione, per l'anno 1962-63, per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole d'istruzione secondaria e artistica e di complemento dell'obbligo, statali o autorizzate a rilasciare i titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è così suddivisa:

a) L. 2.400 milioni da destinare a borse di studio per gli alunni delle scuole medie, delle scuole di avviamento professionale, del primo triennio delle scuole d'arte, del corso inferiore degli istituti d'arte, del primo triennio dei conservatori di musica e dei licei musicali;

b) L. 3.600 milioni da destinare a borse di studio per gli alunni dei ginnasi-licei, dei licei scientifici, degli istituti magistrali, dei licei linguistici, degli istituti tecnici, delle scuole di magistero professionale per la donna, degli istituti professionali, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, delle scuole magistrali, dei licei artistici, del biennio superiore della scuola d'arte, del corso superiore degli istituti d'arte, dei conservatori di musica e licei musicali dal 4° all'8° anno di corso.

Nella tabella *A* annessa al presente decreto le somme suindicate sono ripartite fra le singole Provincie.

La misura unitaria delle borse è:

a) di L. 60.000 per gli alunni delle scuole di cui alla lett. *a*);

b) di L. 110.000 per gli alunni dei ginnasi, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, degli istituti professionali, del corso superiore delle scuole d'arte e degli istituti d'arte, del 4° e 5° anno dei conservatori di musica e dei licei musicali, nonchè dei primi due anni dei licei scientifici, degli istituti magistrali, dei licei linguistici, dei licei artistici, degli istituti tecnici e delle scuole magistrali;

c) di L. 150.000 per gli alunni dei licei classici, delle scuole di magistero professionale per la donna, del triennio superiore dei licei scientifici, dei licei linguistici e degli istituti tecnici, del biennio superiore degli istituti magistrali e dei licei artistici, della 3ª classe delle scuole magistrali e degli anni 6, 7 e 8 dei conservatori di musica e licei musicali.

L'importo delle borse stabilito nelle lettere *b*) e *c*) viene maggiorato rispettivamente di L. 30.000 e di L. 50.000 quando sussista un effettivo e particolare disagio degli alunni che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola o le cui famiglie risiedano in Comune diverso da quello a cui i predetti alunni frequentano la scuola.

Le borse sono annuali per gli alunni dell'ultima classe di ciascuno dei corsi di studio o dei gruppi di anni di corso elencati nella tabella *B*; sono biennali o triennali per gli alunni delle altre classi per il compimento dei corsi di studio o dei gruppi di anni di corso anzidetti.

La borsa sarà confermata, nei limiti di durata suindicati, qualora l'alunno abbia conseguito la promozione alla classe successiva per scrutinio, con una media superiore a 60 centesimi, non computandosi i voti di condotta, di educazione fisica e delle materie facoltative; negli istituti magistrali peraltro si computa anche il voto di educazione fisica per effetto dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Il godimento della borsa di studio non è cumulabile con quello di altre borse, premi, sussidi erogati da Amministrazioni dello Stato, Enti, Fondazioni, Aziende, quando l'importo di tali benefici superi un terzo dell'ammontare della borsa; non è neppure cumulabile col beneficio di un posto gratuito nei convitti nazionali e negli educandati femminili statali o in convitti, collegi e simili di Amministrazioni statali e di Enti.

Art. 2.

L'assegnazione delle borse è disposta a seguito di concorso provinciale per esame, indetto dal provveditore agli studi, secondo le norme che seguono.

Il provveditore agli studi ripartisce le somme assegnate alla rispettiva Provincia per il conferimento delle borse agli alunni delle scuole di cui alla lett. *a*) e alla lett. *b*) del primo comma dell'art. 1 in quote distinte per ciascuno dei corsi di studi o dei gruppi di classi indicati nell'allegata tabella *B* in proporzione al numero degli alunni che hanno frequentato nell'anno scolastico 1961-62 tali corsi o gruppi di classi negli istituti statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Le quote così ottenute sono ulteriormente divise in tante parti uguali quanti sono gli anni che compongono il corso o il gruppo di classi secondo l'indicazione della col. 2 della tabella *B*.

L'aliquota risultante per ogni anno di corso costituisce la somma disponibile per le borse da conferirsi agli alunni che frequenteranno la classe corrispondente nell'anno scolastico 1962-63.

E' consentito al provveditore operare lievi spostamenti da una ad altra aliquota, per arrotondarne opportunamente l'ammontare in relazione alla misura unitaria delle borse, al fine di evitare sensibili residui.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni che hanno conseguito per scrutinio o nella sessione estiva di esami la promozione o comunque il titolo valido per l'iscrizione in una classe delle scuole e istituti indicati nell'art. 1, e che si trovino in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli.

Ai fini dell'ammissione al concorso, si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito familiare del concorrente accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva non sia superiore a quello per il quale si è esonerati da tale imposta, maggiorato di L. 250.000 per ogni figlio a carico: se i figli a carico siano 5 o 6, il reddito non dev'essere superiore a L. 2.500.000, se siano almeno 7, non superiore a L. 5.000.000.

Art. 4.

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, deve presentare al capo d'istituto frequentato dal concorrente stesso nell'anno scolastico 1961-62 la domanda di partecipazione al concorso, in carta libera, con la precisa indicazione della scuola e della classe che il giovane intende frequentare.

Per i ragazzi che, licenziati dalla scuola elementare, si devono iscrivere alla prima classe di una delle scuole di completamento dell'obbligo indicate alla lett. *a*) dell'art. 1, la domanda va presentata al direttore didattico del circolo in cui è compresa la scuola elementare ove è stata conseguita la licenza.

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti i seguenti documenti:

a) stato di famiglia rilasciato in carta libera dal sindaco del Comune di residenza;

b) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte, attestante il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva, ed il relativo tributo per l'anno in corso;

c) scheda, che sarà stata ritirata nella segreteria dell'istituto o presso la direzione didattica, debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

d) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno.

e) qualora l'interessato sia iscritto all'elenco dei poveri, certificato attestante tale condizione, rilasciato dal Comune.

Se più membri della famiglia abbiano cespiti di reddito, il documento di cui alla lett. *b*) dovrà essere prodotto per ognuno dei membri predetti.

Le domande così documentate devono pervenire, secondo i casi, al capo d'istituto o al direttore didattico entro il 15 settembre 1962. La data di presentazione dovrà risultare dal timbro e dalla data apposti dall'ufficio di segreteria dell'istituto o dalla direzione didattica.

Art. 5.

Il capo d'istituto o il direttore didattico procederà immediatamente all'esame delle domande pervenute in termine e della relativa documentazione, convocando, se del caso, il presentatore perchè fornisca le notizie e i documenti eventualmente mancanti.

Accerterà, in particolare, in base al certificato tributario che sussistano le condizioni disagiate ai sensi del secondo comma dell'art 3. Qualora constati la mancanza di tali condizioni ovvero accerti l'evidente mancanza di uno degli altri requisiti di ammissione al concorso, comunicherà per iscritto al presentatore della domanda l'esclusione dal concorso e il motivo della medesima.

Il candidato peraltro potrà presentare al provveditore agli studi istanza iscritta in carta libera, per un riesame della domanda di ammissione al concorso da parte della Commissione esaminatrice e, nell'attesa della decisione, presentarsi a sostenere, sotto condizione, la prova d'esame.

Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il capo d'istituto o il direttore didattico comunicherà col mezzo più rapido al provveditore agli studi il numero delle domande presentate, distinte per classi e tipi di scuola.

Il capo d'istituto, sentiti gli insegnanti della classe frequentata dal concorrente, o il direttore didattico, sentito l'insegnante di classe, completerà la scheda con tutte le opportune notizie sulle condizioni individuali e familiari del concorrente e, in particolare, a proposito della residenza, indicherà i motivi per i quali si ritiene giustificabile la concessione della borsa d'importo maggiorato, nei casi previsti dall'art. 1.

Entro il 25 settembre 1962, le domande documentate, comprese quelle degli esclusi, dovranno essere trasmesse e pervenire al provveditore agli studi.

Art. 6.

Il provveditore agli studi nomina una Commissione esaminatrice per ognuno dei corsi di studi o dei gruppi di anni di corso elencati nella tabella *B*.

Quando il numero dei concorrenti sia limitato, può essere costituita una Commissione unica per più corsi di studi o gruppi di anni di corso che presentino sufficiente affinità.

Qualora, invece i concorrenti siano più di 300 per uno dei corsi o gruppi indicati nei numeri da 1 a 4 della citata tabella *B*, ovvero più di 240 per uno degli altri corsi o gruppi, la Commissione può essere divisa in sottocommissioni.

Ciascuna Commissione o sottocommissione deve essere costituita da: un preside di ruolo, tre insegnanti (*due dei quali appartenenti ai ruoli statali*) e un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione appartenente a qualsiasi ruolo, purchè fornito di diploma di istituto medio superiore.

Art. 7.

La prova d'esame consiste in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato fra più temi proposti dalla Commissione esaminatrice su argomento di cultura generale.

Per ciascun anno di corso delle scuole e dei gruppi elencati nella tabella *B*, la Commissione propone gruppi di temi diversi, e i candidati sono opportunamente raggruppati, ferma restando l'anonimità dell'elaborato.

La prova avrà luogo nei Comuni e presso le sedi scolastiche scelte dal provveditore, tenendo conto, per ogni tipo di scuola o gruppo di anni di corso, del numero dei concorrenti e dell'esigenza di rendere, per quanto possibile, agevole il loro afflusso dalle località di residenza.

I temi saranno formulati dalla Commissione nei giorni precedenti la prova e fatti avere tempestivamente, in plico sigillato, ai capi degli istituti scelti come sede dell'esame, i quali cureranno lo svolgimento della prova e, con la collaborazione degli insegnanti della scuola, provvederanno alla necessaria vigilanza.

L'elenco delle sedi d'esame con l'indicazione, per ciascuna di esse, della zona dalla quale affluiranno i candidati, sarà comunicato dal provveditore a tutte le scuole secondarie, artistiche e di completamento dell'obbligo della Provincia entro il 25 settembre 1962, affinchè i concorrenti, a decorrere da tale data, possano prenderne conoscenza.

Non saranno fatte comunicazioni scritte ai singoli concorrenti circa l'ammissione al concorso, la sede e la data della prova. Salvo comunicazione scritta di esclusione, essi si intendono tutti ammessi alla prova, con riserva di definitiva ammissione da parte della Commissione esaminatrice.

I concorrenti ove non siano alunni interni della scuola sede di esame, dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento.

La prova avrà luogo l'8 ottobre 1962, alle ore 8,30.

Per lo svolgimento del tema sono concesse 4 ore.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro della scuola sede d'esame e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o di un insegnante addetto alla vigilanza.

Al concorrente sono consegnate il giorno della prova due buste: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il concorrente, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al membro della Commissione o all'insegnante addetto alla vigilanza presente nell'aula, il quale appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e la data.

Al termine della prova tutte le buste degli alunni, raggruppati per anno di corso e tipo di scuola, sono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal membro della Commissione esaminatrice presente o dal capo dell'istituto sede d'esame o da chi ne fa le veci, con l'indicazione, all'esterno della busta, dell'anno di corso e della scuola per i quali i concorrenti aspirano alla borsa.

I pieghi sono nello stesso giorno fatti avere al presidente della Commissione esaminatrice e saranno aperti alla presenza di quest'ultima, quando essa dovrà procedere all'esame dei lavori.

Il riconoscimento dev'essere fatto dopo che tutti i lavori dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici hanno a disposizione 50 punti per la votazione da attribuire a ciascun elaborato.

La prova può essere eccezionalmente integrata con una verifica orale. Di tale facoltà la Commissione può avvalersi qualora, avvenuto il riconoscimento dell'elaborato, risulti una eccessiva discrepanza fra la valutazione di esso e le votazioni con cui la scuola ha giudicato il concorrente in sede di promozione per scrutinio o di esame nella sessione estiva: della facoltà la Commissione può avvalersi anche quando abbia fondati dubbi sulla genuinità dell'elaborato.

*Per l'eventuale verifica orale il concorrente è con*vocato, con un preavviso di tre giorni, nella sede della Commissione.

Art. 9.

La Commissione forma, per ciascun anno di corso delle scuole elencate nell'allegata tabella *B*, distinte graduatorie di merito, nelle quali sono compresi, secondo l'ordine determinato dalla votazione conseguita, i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di punti 30/50. I risultati di coloro che abbiano riportato una votazione inferiore sono tenuti riservati.

Nel caso di parità di merito, la Commissione gradua i concorrenti tenendo conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie, avuto particolare riguardo al numero dei figli. Dal verbale dovrà risultare la motivazione essenziale della comparazione fatta e dell'ordine che se ne è dedotto.

La Commissione, esaminate le domande e la documentazione, definisce i casi di concorrenti ammessi con riserva a sostenere la prova ai sensi del comma 3° dell'art 5, stabilendo l'ammissione al concorso o la esclusione da esso.

Il conferimento delle borse è disposto dalla Commissione secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma stabilita dal provveditore per l'anno di corso di cui si tratta.

Nell'assegnare le borse, la Commissione stabilisce per quali concorrenti ricorra il particolare stato di disagio, di cui al 3° comma dell'art. 1, che dà diritto alla maggiorazione dell'importo della borsa ivi prevista.

Art. 10.

Gli atti della Commissione sono sottoposti al provveditore agli studi, che, ove ne riconosca la regolarità, li approva, curando l'immediata pubblicazione, all'albo del Provveditorato, delle graduatorie di merito e dell'elenco dei vincitori delle borse con l'indicazione del loro importo e della durata annuale, biennale o triennale; copia della graduatoria e dell'elenco dei vincitori è inviata a tutte le scuole e corsi di studio statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato ai quali la graduatoria si riferisce.

Le graduatorie e l'elenco dei vincitori sono inviati, inoltre, in doppia copia al Ministero Ispettorato per l'assistenza scolastica, che disporrà per la pubblicazione prescritta dal comma 8° dell'art. 38 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 11.

Ciascuna borsa è erogata in due rate di uguale misura la prima entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei vincitori previo accertamento che l'assegnatario della borsa sia regolarmente iscritto per l'anno scolastico 1962-63 in una scuola o istituto statale o autorizzato a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per l'anno di corso cui si riferisce la borsa. A tal fine la scuola provvede ad inviare al Provveditorato l'attestazione dell'avvenuta iscrizione, a semplice richiesta dell'interessato, che deve dichiarare peraltro di non trovarsi nelle condizioni che impediscono la cumulabilità della borsa con altri benefici ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 e di impegnarsi a comunicare in avvenire al provveditore agli studi l'eventuale verificarsi di tali condizioni, per poter optare fra i benefici ottenuti.

La 2ª rata è erogata entro il 10 aprile 1963, previo accertamento d'ufficio che l'alunno assegnatario non abbia abbandonato gli studi e non sia incorso in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lett. c) dell'art. 10 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Gli ordinativi di pagamento delle rate delle borse sono intestati ai padri degli alunni vincitori o a chi ne fa le veci.

Art. 12.

Le somme assegnate a ciascun anno di corso delle scuole e dei gruppi di anni di corso elencati nell'allegata tabella *B*, che rimanessero del tutto o in parte disponibili per mancanza di vincitori, saranno utilizzate sempre nell'ambito dello stesso tipo di scuola o dello stesso gruppo di anni di corso, per l'assegnazione di altre borse ai concorrenti degli altri anni di corso.

Qualora, dopo l'applicazione di tale procedimento, risultassero ancora dei residui, questi saranno tenuti a disposizione, in attesa che il Ministro, in base ad un esame comparativo dei risultati generali dei concorsi, stabilisca l'impiego e la ripartizione di tali somme, comunque riservate a borse di studio.

Roma, addì 24 agosto 1962

Il Ministro: GUI

TABELLA *A*.

Tabella di ripartizione fra i Provveditorati agli studi del fondo di lire 6.000 milioni stabilito per l'anno scolastico 1962-63

PROVINCIA	Somma assegnata per borse di studio agli alunni delle scuole di completamento dell'obbligo, indicate nella lettera *a*) dell'articolo 1.	Somma assegnata per borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria e artistica indicate nella lettera *b*) dell'articolo 1.
	Colonna *a*	Colonna *b*
PIEMONTE		
Alessandria	15.480.000	24.090.000
Asti	6.420.000	7.890.000
Cuneo	14.220.000	17.900.000
Novara	14.640.000	25.470.000
Torino	60.060.000	88.060.000
Vercelli	11.820.000	16.000.000
Aosta	3.180.000	3.000.000
LIGURIA		
Genova	40.980.000	69.710.000
Imperia	7.200.000	9.250.000
La Spezia	10.320.000	16.390.000
Savona	9.540.000	16.950.000
LOMBARDIA		
Bergamo	23.460.000	26.810.000
Brescia	31.560.000	33.330.000
Como	21.000.000	18.560.000
Cremona	11.940.000	16.660.000
Mantova	13.740.000	16.790.000
Milano	117.000.000	185.280.000
Pavia	14.520.000	17.620.000
Sondrio	4.920.000	5.390.000
Varese	20.640.000	22.940.000
TRENTINO-ALTO ADIGE		
Bolzano	11.880.000	17.230.000
Trento	16.560.000	17.760.000
VENETO		
Belluno	10.800.000	13.010.000
Padova	26.820.000	35.910.000
Rovigo	12.300.000	14.180.000
Treviso	26.280.000	36.510.000
Venezia	26.220.000	29.730.000
Verona	21.960.000	32.160.000
Vicenza	26.880.000	33.040.000
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
Gorizia	7.020.000	11.550.000
Trieste	11.700.000	19.380.000
Udine	37.920.000	50.350.000
EMILIA		
Bologna	32.040.000	54.740.000
Ferrara	15.540.000	21.260.000
Forlì	25.020.000	40.880.000
Modena	19.740.000	30.770.000
Parma	14.400.000	20.510.000
Piacenza	9.900.000	14.230.000
Ravenna	12.900.000	17.710.000
Reggio Emilia	13.320.000	18.010.000
TOSCANA		
Arezzo	18.000.000	23.440.000
Firenze	31.740.000	51.710.000
Grosseto	9.060.000	9.500.000
Livorno	13.740.000	26.030.000
Lucca	15.240.000	21.020.000
Massa Carrara	10.560.000	18.530.000

PROVINCIA	Somma assegnata per borse di studio agli alunni delle scuole di completamento dell'obbligo, indicate nella lettera *a*) dell'articolo 1.	Somma assegnata per borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria e artistica indicate nella lettera *b*) dell'articolo 1.
	Colonna *a*	Colonna *b*
Pisa	12.960.000	25.320.000
Pistoia	8.580.000	12.370.000
Siena	10.800.000	16.440.000
MARCHE		
Ancona	18.780.000	32.590.000
Ascoli Piceno	18.480.000	34.900.000
Macerata	13.440.000	21.980.000
Pesaro	16.920.000	24.240.000
UMBRIA		
Perugia	36.060.000	51.480.000
Terni	10.800.000	19.360.000
LAZIO		
Frosinone	33.300.000	39.470.000
Latina	20.280.000	18.420.000
Rieti	8.640.000	7.660.000
Roma	135.720.000	256.900 000
Viterbo	10.860.000	13.420.000
ABRUZZI E MOLISE		
Campobasso	21.300.000	31.830.000
Chieti	25.080.000	34.380.000
L'Aquila	22.440.000	41.480.000
Pescara	15.480.000	26.400.000
Teramo	14.460.000	17.420.000
CAMPANIA		
Avellino	28.560.000	34.950.000
Benevento	21.600.000	34.120.000
Caserta	45.780.000	56.370.000
Napoli	123.420.000	226.160.000
Salerno	59.760.000	91.110.000
PUGLIE		
Bari	74.460.000	121.500.000
Brindisi	19.560.000	24.180.000
Foggia	41.160.000	61.700.000
Lecce	38.100.000	71.760.000
Taranto	32.940.000	47.600.000
BASILICATA		
Matera	15.720.000	14.990.000
Potenza	28.260.000	27.720 000
CALABRIA		
Catanzaro	46.140.000	58.900.000
Cosenza	45.540.000	65.370.000
Reggio Calabria	42.600.000	67.840.000
SICILIA		
Agrigento	27.120.000	34.180.000
Caltanissetta	17.340.000	26.090.000
Catania	50.040.000	100.230.000
Enna	13.440.000	14.260.000
Messina	41.040.000	73.950.000
Palermo	62.100.000	100.440.000
Ragusa	11.280.000	20.580.000
Siracusa	15.540.000	23.440.000
Trapani	20.880.000	37.970.000
SARDEGNA		
Cagliari	45.240.000	71.380.000
Nuoro	21.720.000	13.680.000
Sassari	26.100.000	36.230.000

TABELLA B.

Distinzione dei corsi di studi o dei gruppi di anni di corso ai fini della ripartizione proporzionale, in relazione agli alunni, della somma assegnata alla Provincia nella col. a) della tab. A.

Colonna 1	Colonna 2 Numero delle aliquote uguali in cui la somma va divisa, in relazione ai singoli anni di corso
—	—
1. Scuola media	3
2. Scuola di avviamento	3
3. Scuola d'arte (primo triennio) e istituto d'arte (corso inferiore)	3
4. Conservatorio di musica e liceo musicale (1°, 2° e 3° anno)	3

Distinzione dei corsi di studi o dei gruppi di anni di corso ai fini della ripartizione proporzionale, in relazione agli alunni, della somma assegnata alla Provincia nella col. b) della tab. A.

Colonna 1	Colonna 2 Numero delle aliquote uguali in cui la somma va divisa, in relazione ai singoli anni di corso
5. Ginnasio	2
6. Liceo scientifico (1° e 2° anno)	2
7. Istituto magistrale (1° e 2° anno)	2
8. Liceo linguistico (1° e 2° anno)	2
9. Istituto tecnico (1° e 2° anno)	2
10. Istituto professionale, scuola tecnica, scuola professionale femminile	3
11. Scuola magistrale (1° e 2° anno)	2
12. Scuola d'arte (4° e 5° anno) e istituto d'arte (corso superiore triennale)	3
12-*bis*. Liceo artistico (1° e 2° anno)	2
13. Conservatorio di musica e liceo musicale (4° e 5° anno)	2
14. Liceo classico	3
15. Liceo scientifico (3°, 4° e 5° anno)	3
16. Istituto magistrale (3° e 4° anno)	2
17. Liceo linguistico (3°, 4° e 5° anno)	3
18. Istituto tecnico (3°, 4° e 5° anno)	3
19. Scuola di magistero professionale per la donna	2
20. Scuola magistrale (3° anno)	1
21. Liceo artistico (3° e 4° anno)	2
22. Conservatorio di musica e liceo musicale (6°, 7° e 8° anno)	8

(5100)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Alleanza polesana delle cooperative di consumo », con sede in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata sull'attività ed il funzionamento della Società cooperativa « Alleanza polesana delle cooperative di consumo », con sede in Rovigo, da cui risulta, fra l'altro, che la Cooperativa non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa di cui sopra alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito il parere del Comitato di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Alleanza polesana delle cooperative di consumo », con sede in Rovigo, costituita per rogito Cornigliano in data 18 settembre 1958, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Giovanni Monge Benettina è nominato commissario liquidatore della Cooperativa predetta con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5045)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1962.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa operaia di consumo di Ronco Scrivia », con sede in Ronco Scrivia (Genova).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della società « Cooperativa operaia di consumo di Ronco Scrivia », con sede in Ronco Scrivia (Genova), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta

La Società « Cooperativa operaia di consumo di Ronco Scrivia », con sede in Ronco Scrivia (Genova), costituita in data 28 febbraio 1946 per rogito Semino, repertorio n. 1431, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Fortunato Schiaffino ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5160)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1962, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dai signori Norascenzo Eugenio, Pitino Giuseppe, Rossetti Luciano, Venturi Romeo, Gabrieli Alfredo, Clementi Luigi e Dominici Carmelo avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei loro confronti dalla Direzione della società per azioni italiana Stabilimenti cinematografici « Cinecittà » in data 27 febbraio 1960, trattandosi di ricorso rivolto contro un atto promanante da un oggetto giuridico privato.

(5006)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Latteria sociale euganea », con sede in Abano Terme (Padova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 agosto 1962, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Latteria sociale euganea », con sede in Abano Terme (Padova), composto delle seguenti persone:

Peruzzi rag. Mario, presidente;
Pasqualin dott. Dino e Reverenna Paolo, membri.

(4934)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Case economiche fra ex combattenti Carso », con sede in Genova-Sestri.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1962, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Case economiche fra ex combattenti Carso », con sede in Genova-Sestri, costituita in data 9 aprile 1930 per atto del notaio dott. Gazzone ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Giuseppe De Sanctis.

(4936)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Cantina Sociale delle Colline Moreniche » con sede in Viverone (Vercelli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 luglio 1962, i poteri conferiti al ragionier Piero Cavezzale, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina Sociale delle Colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli), sono stati prorogati dal 23 luglio al 23 settembre 1962.

(4875)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Latteria Agricola di Crema » con sede in Crema (Cremona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1962, i poteri conferiti al prof. Angelo Maria Piantelli, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria Agricola di Crema », con sede in Crema (Cremona), sono stati prorogati dal 25 luglio 1962 al 25 gennaio 1963.

(4876)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Lavoratori », con sede in Monticello Brianza (Como).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 agosto 1962, il rag. Emilio Tuia è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Lavoratori », con sede in Monticello Brianza (Como), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 Codice civile con provvedimento del 3 gennaio 1962, in sostituzione del dott. Aldo Barresi, dimissionario.

(4935)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola « Libertas », con sede in Mondragone (Caserta)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 agosto 1962, il dott. Giovanni Merola è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola « Libertas », con sede in Mondragone (Caserta), in sostituzione del dott. Ernesto Caccavale, dimissionario.

(4982)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, n. 10645/5036 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Quercia Giuseppe, nato a Corato il 27 novembre 1910 e Grammatica Nunzia, nata in Corato il 9 gennaio 1922, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 163, riportata in catasto alla particella n. 34/*n* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 410.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, n. 10346/5035 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Quercia Teresa, nata a Corato il 12 agosto 1924 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 228 riportata in catasto alla particella n. 34/*b*, *c*, del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 436.

(5098)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 5 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,5950	620,60	620,595	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	575,80	576 —	575,75	576,50	574,80	575,90	576,15	575,85	575,80	575,80
Fr. Sv.	143,53	143,56	143,54	143,55	143,57	143,52	143,57	143,55	143,53	143,55
Kr. D.	89,67	89,66	89,65	89,65	89,70	89,68	89,66	89,70	89,67	89,65
Kr. N.	86,80	86,80	86,80	86,785	86,83	86,80	86,6795	86,80	86,80	86,80
Kr. Sv.	120,52	120,52	120,53	120,54	120,55	120,52	120,55	120,50	120,52	120,50
Fol.	172,12	172,30	172,27	172,25	172,70	172,12	172,26	172,10	172,12	172,10
Fr. B.	12,47	12,475	12,4775	12,475	12,475	12,46	12,475	12,48	12,47	12,475
Fr Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,655	126,65	126,64	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,47	1738,50	1738,65	1738,50	1738,45	1738,47	1738,45	1738,50	1738,47	1738,25
Dm. occ.	155,10	155,10	155,10	155,125	155,10	155,10	155,115	155,10	155,10	155,06
Scell. Austr	24,05	24,05	24,05	24,05375	24,045	24,04	24,05375	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,69	21,68	21,70	21,68	21,70	21,69	21,68	21,68	21,69	21,68

Media dei titoli del 5 settembre 1962

Rendita 5 % 1935	106,05
Redimibile 3,50 % 1934	97,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	576,325
1 Franco svizzero	143,56
1 Corona danese	89,655
1 Corona norvegese	86,79
1 Corona svedese	120,53
1 Fiorino olandese	172,255
1 Franco belga	12,475
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1738,475
1 Marco germanico	155,12
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,68

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montegallo (Ascoli Piceno) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 961;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montegallo (Ascoli Piceno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montegallo (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1962

(4907) *Il Governatore*: CARLI

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Acri (Cosenza) al Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 961;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Acri (Cosenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Acri (Cosenza) è affidata al Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

(4908) *Il Governatore*: CARLI

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bovino (Foggia) al Banco di Napoli - Sezione credito agrario, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 961;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Bovino (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bovino (Foggia) è affidata al Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1962

(4909) *Il Governatore*: CARLI

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Antonio Murgia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuraminis (Cagliari);

2) il sig. Giovanni Muscas è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paulilatino (Cagliari);

3) il sig. Antonio Maria Correddu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Putifigari (Sassari);

4) il dott. Gian Piero Novarese è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calangianus (Sassari);

5) il sig. Giov Vittorio Porcu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olmedo (Sassari);

6) il sig. Sebastiano Pisanu è confermato presidente della cassa comunale di credito agrario di Sindia (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1962

(4997) *Il Governatore*: CARLI

Nomina del commissario liquidatore della Banca Sutto Gaino, società in nome collettivo con sede in Acqui Terme (Alessandria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 28 marzo 1962 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Sutto Gaino, società in nome collettivo, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento in data 28 marzo 1962 col quale il dott. Mario Panizza veniva nominato liquidatore dell'azienda predetta;

Considerato che il medesimo dott. Mario Panizza è deceduto, e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il prof. dott. rag. Ignazio Cerri è nominato commissario liquidatore della Banca Sutto Gaino, società in nome collettivo, con sede in Acqui Terme (Alessandria) in sostituzione del defunto dott. Mario Panizza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1962

Il Governatore: CARLI

(4995)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina dei membri aggiunti alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1961 (registro n. 2 Sanità, foglio n. 78), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 27 aprile 1961; con il quale è stato bandito un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1961 (registro n. 5 Sanità, foglio n. 339), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 5 dicembre 1961, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961 (registro n. 6 Sanità, foglio n. 112); pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 10 gennaio 1962, con il quale è stato provveduto alla sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Ritenuto che occorre provvedere ad integrare la Commissione medesima con membri aggiunti per le prove di lingue estere e per quella di statistica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Alla Commissione giudicatrice di cui in epigrafe sono aggregati in qualità di membri aggiunti per le lingue estere e per la statistica:

prof. Ferri Alfonso, prof. Iosia Vincenzo e dott. Loreto Giovanni, ispettore generale amministrativo.

Art. 2.

Anche ai suddetti membri aggiunti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1961-62 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1962-63; spesa presunta L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1962

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1962
Registro n. 4, *foglio n.* 66. — MOFFA

(4979)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente il diario delle prove scritte del concorso per l'accesso alla carriera di concetto presso il Ministero del commercio con l'estero, pubblicato a pagina 2888 della *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 19 luglio 1962, ove è scritto: « *vice segretario aggiunto in prova* » leggasi: « *vice segretario in prova* ».

(4961)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori nel concorso, per titoli, a duecentodieci sottotenenti di complemento nel Corpo equipaggi militari marittimi (ruolo servizi nautici) ed a dieci sottotenenti di complemento nello stesso Corpo (ruolo servizi contabili), bandito con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

Nel foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 62, in data 28 luglio 1962, è stata pubblicata — agli articoli 10 ed 11 — la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per titoli, a duecentodieci sottotenenti di complemento nel Corpo equipaggi militari marittimi (ruolo servizi nautici) ed a dieci sottotenenti di complemento nello stesso Corpo (ruolo servizi contabili), bandito con decreto ministeriale 13 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 6 maggio 1961.

(4902)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 in data 16 febbraio 1960, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 1312 in data 23 maggio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Camagna Monferrato, Carrega Ligure, hanno rinunciato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicato:

1) Martinelli dott. Leonardo: Camagna Monferrato;
2) Torregiani dott. Angelo: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 16 agosto 1962

Il medico provinciale reggente: NERI

(4980)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.